

LA CUSTODIA CAUTELARE



COSTITUISCE L'ECCEZIONE PER I MINORI
E NON È MAI OBBLIGATORIA



PUÒ ESSERE DISPOSTA N PRESENZA
DI DETERMINATE CONDIZIONI
ELENCAE NELL'ARTICOLO 23 D.P.R.
448/88

I TERMINI SONO RIDOTTI ALLA METÀ
SE SI TRATTA DI MINORE SOTTO I 18 ANNI
E DI 2/3 SE SI TRATTA DI MINORE SOTTO I 16 ANNI

VIENE DISPOSTA DAL G.I.P. IN
ACCOGLIMENTO
ALLA RICHIESTA DEL P.M.